

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 16/03/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36919-la-legge-federale-svizzera-sugli-stupefacenti-aggiornata-allo-01-10-2013>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

**La legge federale svizzera sugli stupefacenti aggiornata
allo 01/10/2013**

LA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SUGLI STUPEFACENTI

AGGIORNATA ALLO 01/10/2013

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Le nuove Disposizioni Penali della BetmG (novellate in data 01/10/2013) (Artt. dal 19 al 27 BetmG)

L' Art. 19 BetmG ha subito ben due novellazioni radicali e complete nel 2011 e nel 2013. Ormai non rimane nemmeno la minima traccia della stesura primigenia risalente al lontano 1951. La Norma in esame sanziona con la reclusione fino a tre anni o con una pena pecuniaria i produttori di sostanze illegali, i narcotrafficienti, gli spacciatori, i detentori, ma anche gli insospettabili finanziatori del mercato delle droghe e gli istigatori che incitano, più o meno pubblicamente, al libero uso di stupefacenti. In realtà, le lettere dalla a) alla g) del comma 1 Art. 19 BetmG si esprimono con verbi e sostantivi assai ricchi e semanticamente idonei, al punto che, ad onor del vero, il nuovo comma 1 Art. 19 BetmG manifesta una precettività ampia, completa e priva di eventuali lacune esegetiche. Oltretutto, le lettere e) ed f) dell' Articolo in parola coinvolgono anche e finalmente, sotto il profilo applicativo, gli Istituti di Credito, gli altri Intermediari Finanziari tipici ed atipici nonché gli allestitori dei numerosi Siti Web preposti allo spaccio nazionale e/o internazionale.

Altrettanto eccellente ed esemplare è il comma 2 Art. 19 BetmG, in cui sono enunziate quattro circostanze aggravanti, ovverosia: lo smercio di sostanze pericolose per la salute collettiva, la costituzione di una banda organizzata, lo spaccio professionalmente gestito e la cessione di droghe ad individui minori degli anni 18 d' età. Tuttavia, le quattro fattispecie di cui al comma 2 Art. 19 BetmG risultano assai tormentate, a livello ermeneutico, nei Precedenti del Bundesgericht. Ognuno ricorderà senz' altro, negli Anni Novanta del Novecento, il problema della sussunzione dell' ecstasy entro le categorie ex lett. a) comma 2 Art. 19 BetmG. Altrettanto complesso risulta comprendere se, come e quando si può legittimamente parlare di << banda >> oppure di << grossa cifra d' affari >> - lettere b) e c) comma 2 Art. 19 BetmG -. Viceversa, il danno ai minorenni ex lett. d) comma 2 Art. 19 BetmG non reca a difficoltà insormontabili, pur se rimane da valutare, nel singolo contesto specifico, anche la carriera tossicomana del deviante infra-18enne, che è senza dubbio minore ancorché non del tutto incapace di esprimere un consenso autonomo e cosciente.

Le numerose difficoltà interpretative or ora esaminate hanno indotto il Legislatore, nel 2013, a prevedere uno sconto di pena per gli atti meramente preparatori e, ancor più, << se l' autore è tossicomane e l' infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti >> (comma 3 Art. 19 BetmG). La lett. b) comma 3 Art. 19 BetmG reca una *ratio* umanistica e compassionevole nei confronti del tossicodipendente responsabile di uno spaccio estemporaneo e ben poco lucroso. Nell' Ordinamento italiano, il T.U. 309/1990 parlerebbe di << modica quantità >>. In entrambi i casi, si tratta, a livello empirico, di condotte di vita squallide e drammaticamente disordinate, dunque bisognose di un generoso temperamento normativo.

Il comma 4 Art. 19 BetmG, a parere di chi redige, è malsortito e confonde il debito equilibrio tra rigore legalistico e Garantismo. Infatti, tale quarto ed ultimo comma prevede e punisce il narcotraffico commesso all' estero da un residente in Svizzera non estradato, ma alla condizione che l' atto illecito << sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso >>. La Norma risulta poi ancor più auto-limitata allorquando precisa che << si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all' autore >>. Nel comma 4 Art. 19 BetmG un iniziale rinvio indietro è correlato a due successivi rinvii altrove, con risultati tutt' altro che nitidi. Sarebbe stato maggiormente idoneo affidare il tutto alla Giurisprudenza, anziché al Testo legislativo *de jure condito*.

La novella del 2008, entrata in vigore nel 2011, ha introdotto l' Art. 19 bis BetmG, il quale sanziona, senza attenuanti, l' offerta o la cessione di stupefacenti ad un minore degli anni 18 d' età. La propaganda populistica, anche nel caso dell' Italia, è riuscita a raccogliere un vasto consenso popolare in tema di protezione dei / delle minorenni – Art. 19 bis BetmG, ma si veda pure la lett. d) comma 2 Art. 19 BetmG -. In realtà, a livello giurisprudenziale ed applicativo, risulta quasi risibile immaginare sempre e comunque l' infra-18enne alla stregua di un bimbo indifeso bisognoso dell' attenzione specifica del Legislatore. Chi scrive non nutre intenti nascosti o antiproibizionisti, tuttavia, consta che il / la minorenne, benché fragile, è molte volte capace di una dazione di consenso piena e consapevole, perlomeno verso i 13 o 14 anni d' età. E', pertanto, necessario che il Magistrato valuti, caso per caso, la personalità del giovane o giovanissimo assuntore di stupefacenti. Quindi, l' Art. 19 bis BetmG, come sempre, addossa alla Giurisprudenza interpretazioni e valutazioni tutt' altro che scontate.

Dal 1975 al 2013, la BetmG, negli Artt. 19a, 19b e 19c BetmG, si occupa del consumo modico o bagatellare di stupefacenti. La *ratio* dei tre Articoli summenzionati consiste nel punire con moderazione il singolo tossicodipendente, per concentrare ogni forza repressiva sul grande narcotraffico internazionale, che costituisce la radice autentica di ogni problema. Chi usa sostanze tossicovoluttuarie soltanto << *per assicurarsi il proprio consumo* >> è punito con una multa simbolica e, nei casi poco gravi, con un semplice ammonimento (Art. 19a BetmG). Anche nella fattispecie del tossicodipendente in cura, l' azione penale, come nel Diritto francese, è facoltativa, purché il trattamento medico prosegua con serietà e continuità (commi 3 e 4 Art. 19a BetmG). Non è punibile nemmeno chi consuma << *un' esigua quantità* >> di droga, da solo o in gruppo con altri maggiorenni (comma 1 Art. 19b BetmG). Dopo la novellazione del 2013, << *per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa* >> (comma 2 Art. 19b BetmG, in vigore dallo 01/10/2013). Lodevole è la precisione precettiva dell' Art. 19b BetmG, il quale impedisce e previene la creazione di lacune esegetiche indebitamente affidate alla Giurisprudenza ed alla Dottrina. Infine, altrettanto scarso è il rilievo dell' istigazione, tranne in casi eclatanti e mass-mediatici (Art. 19c BetmG, in vigore sin dallo 01/08/1975).

L' Art. 20 BetmG prevede e punisce abbastanza severamente il traffico di stupefacenti da parte di Operatori Sanitari ed altri addetti ai lavori. Nella prima parte – lett. a), b), c) Art. 20 BetmG-, è sanzionato il soggetto che, nel contesto (sottinteso) di un' impresa farmaceutica, importa, esporta e transita da e per la Svizzera sostanze psicotrope o psicoattive senza adottare i debiti controlli e la debita sorveglianza. Nella seconda parte – lett. d), e) Art. 20 BetmG-, un' eguale intransigenza viene imposta anche ai Medici ed ai Veterinari, per i quali il fine curativo non deve e non può essere oltrepassato o modificato. Tale Art. 20 BetmG, revisionato nel 2011, è connesso all' Ordinanza federale del 17/10/2001 sull' autorizzazione dei medicinali. Anzi, nel 2011, il Legislatore ha voluto di nuovo e con rigore ribadire che i Farmacisti, i Medici ed i Veterinari sono tenuti alla massima diligenza e precisione in tema di acquisto e vendita di stupefacenti, così come dimostrano gli Artt. 21 e 22 BetmG, destinati << *alle persone abilitate al commercio di stupefacenti* >> - lett. a) Art. 22 BetmG -

Come prevedibile, sin dalla stesura del 1975, non mancano previsioni punitive adeguate qualora un Pubblico Ufficiale, nell' esercizio delle proprie funzioni, abusi del suo ruolo violando, con dolo, le Disposizioni Penali della BetmG (comma 1 Art. 23 BetmG). Viceversa, dopo la Riforma del 2005, non è perseguibile l' agente provocatore che agisca nell' ambito di un' inchiesta mascherata (comma 2 Art. 23 BetmG, in vigore dallo 01/01/2005).

2. Il perseguimento penale e la procedura della multa disciplinare (Artt. dal 28 al 28 I – in vigore dallo 01/10/2013 -)

L' Art. 28 BetmG, già in vigore dallo 01/07/2011, si forma di tre commi lineari, precisi e ben circostanziati. L' applicazione delle Disposizioni Penali della BetmG è delegata, nella maggioranza dei casi, alle Magistrature di rango cantonale (comma 1 Art. 28 BetmG). Analogamente, le infrazioni di Diritto Penale Amministrativo concernenti droghe sono di competenza delle Autorità

Giudiziarie dei Cantoni (comma 2 Art. 28 BetmG). Viceversa, se il Ministero Pubblico ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale, le Sentenze ed i Decreti Penali di condanna vanno comunicati all' Ufficio Federale di Polizia, che, in questo particolare caso, condivide la potestà di giudizio con i Cantoni (comma 3 Art. 28 BetmG). Anche le decisioni di abbandono dell' azione penale debbono essere notificate all' Ufficio Federale di Polizia, ma non si tratta di una sopravvenienza processuale problematica, in tanto in quanto il presupposto è comunque la natura bagatellare del fatto commesso (comma 3 cpv. 1 Art. 28 BetmG). Infine, i reati propri pp. e pp. ex Artt. 20, 21 e 22 BetmG, commessi da Medici, Veterinari, Farmacisti ed altri Operatori Sanitari sono riservati alle Autorità di rango federale (Art. 28a BetmG). Probabilmente, a livello di *ratio*, tale riserva di eccezione sussiste perché i delitti professionali vengono giustamente reputati più gravi dello spaccio o del narcotraffico posti in essere da individui antisociali, ma che almeno non praticano la professione medica e che non amministrano o rappresentano Società Farmaceutiche.

Gli Artt. 28b e 28c BetmG, novellati nel 2013, statuiscono che il modico consumo personale è punito con una multa disciplinare di 100 Franchi. Si tratta di una << *procedura semplificata* >> di matrice più simbolica che repressiva (commi 1 e 2 Art. 28b BetmG). Viceversa, tale riduzionismo tollerante e moderato è sostituito da un severo rigore sanzionatorio qualora il reo abbia posto in essere violazioni non lievi della BetmG, oppure qualora, durante il Procedimento, emergano fatti delittuosi molto gravi, oppure ancora qualora il soggetto agente fosse minore degli anni 18 d' età (Art. 28c BetmG).

Nel caso, che è il meno grave, della multa disciplinare, l' escussione dei 100 Franchi è delegata ad Ufficiali di Polizia Giudiziaria incardinati presso le varie Polizie Cantionali (Art. 28d BetmG). L' infrattore può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni. Il responsabile che non paga la multa all' atto della contestazione riceve un modulo contenente il c.d. << *termine di riflessione* >>. Se il tossicomane non adempie al proprio dovere entro i 30 giorni massimi previsti, la procedura semplificata della multa disciplinare si trasforma in una ben più pesante procedura ordinaria (Art. 28e BetmG). La quietanza della multa disciplinare indica le generalità del multato, quelle dell' UPG precedente e la descrizione della droga consumata o detenuta (comma 1 Art. 28f BetmG). Se il multato non è né residente né domiciliato in Svizzera, egli è tenuto egualmente a prestare una garanzia di pagamento (Art. 28i BetmG). Ogni multato detiene la facoltà di opporsi a tale procedura semplificata ed optare per la procedura ordinaria giuridificata nello StGB (Art. 28j BetmG).

I bizantinismi ed i cavilli afferenti alla multa disciplinare, a parere di chi scrive, distolgono troppo l' attenzione dell' interprete dal “ doppio binario “ di cui agli Artt. 28b e 28c BetmG. Ovverosia, la procedura semplificata si applica ai casi minori, mentre le infrazioni gravi rimangono nel solco precettivo della procedura ordinaria. Inoltre, pare opportuno rammentare che, dal 2013, << *per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa* >> (comma 2 Art. 19b BetmG). Dunque, attenuare le sanzioni non significa, in Svizzera, legalizzare o sanzionare senza distinzioni quantitative e qualitative.

3. L' applicazione della BetmG a livello federale ed a livello cantonale dopo la novella del 2011 (Artt. dal 29 al 29e BetmG)

Il comma 1 Art. 29 BetmG asserisce una regola-cardine scontata, retorica e priva di utilità pratica, ovverosia << *la Confederazione esercita l' alta vigilanza sull' esecuzione della legge [federale sugli stupefacenti]* >>. Assai meno astratto è il successivo comma 2 Art. 29 BetmG, il quale precisa che la Pubblica Amministrazione di rango federale è chiamata al controllo del traffico import / export nelle Dogane situate alle zone di confine, compresi gli aeroporti.

A dire il vero, anche l' Art. 29a BetmG crea inutili delusioni interpretative. Infatti, esso si limita a parlare di non meglio precisate << *valutazioni scientifiche .. per fini di analisi e di pubblicazione* >> da parte dell' Ufficio Federale della Sanità Pubblica, in collaborazione con l' Ufficio Federale della Statistica. Inoltre, il comma 2 Art. 29a BetmG coinvolge, senza ulteriori specificazioni, persino il Consiglio Federale e l' Assemblea Federale, che gestiscono (*rectius* :

gestirebbero) << un servizio di documentazione, informazione e coordinamento >>. E' inutile cercare una filo logico negli Artt. 29 e 29a BetmG, che assomigliano a volantini di propaganda elettorale più che a Testi di Normazione precisi ed empiricamente applicabili nella realtà quotidiana del complesso mondo delle tossicodipendenze.

Fortunatamente, l' Art. 29b BetmG risulta molto meno retorico. Ex comma 2 Art. 29b BetmG, la Fed.Pol collabora con l' Interpol, con le Polizie cantonali, con le Dogane e con le preposte Autorità degli altri Stati << per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti ... e per facilitare il perseguimento dei colpevoli >>. Dal 2012, una specifica attenzione è riservata alla vigilanza della Fed.Pol sull' Ente << Posta svizzera >>, la quale costituisce, in ambito giovanile, l' ultimo e decisivo anello per la consegna degli stupefacenti acquistati via Internet. Altrettanto basilare è la sinergia tra Guardie di Confine, Fed.Pol, Interpol e le varie Polizie dei Cantoni (comma 3 Art. 29b BetmG). Nel Diritto Amministrativo elvetico, sussistono parecchie antinomie operative tra il Corpo (federale) delle Guardie di Confine e le Polizie Cantonali. Probabilmente giova pensare all' ottimo modello italiano, che, da più di sessant' anni, accentra ogni competenza di sorveglianza in capo alla sola Guardia di Finanza.

Fatta salva la lodevole, eppur isolata, eccezione di cui ai commi 2 e 3 Art. 29b BetmG, la retorica burocratica ed arida torna padrona nell' Art. 29c BetmG, in cui è prevista la gestione, da parte del Consiglio Federale, di un << laboratorio nazionale di riferimento >> nonché di un <<osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza >>. A parere di chi redige, l' Art. 29c BetmG moltiplica, inutilmente e, soprattutto, dispendiosamente, Istituzioni ed Autorità federali. Infatti, la Ricerca scientifica viene recata innanzi dal mondo accademico, attraverso altre vie ed altre sedi.

Ai Cantoni, veri protagonisti della pluricentenaria Storia del Diritto svizzero, compete l' emanazione << delle disposizioni necessarie per l' esecuzione del Diritto federale >> (comma 1 Art. 29d BetmG). Le lettere dalla a) alla f) del comma 1 Art. 29d BetmG citano, con la tecnica del rinvio espresso, tutto l' insieme della BetmG (controllo sulle Comunità di Recupero abilitate, sorveglianza sul metadone e sulla buprenorfina, autorizzazioni per l' apertura di Ambulatori o Centri residenziali). Tuttavia, la lett. a) comma 1 Art. 29d BetmG enunzia il fine più importante, ovvero sia la concretizzazione dei << Quattro Pilastrini >> (prevenzione, riduzione del danno, cura e repressione). Ai Cantoni competono anche tutti i profili di Diritto Tributario della BetmG (comma 2 Art. 29d BetmG).

I Consigli di Stato dei Cantoni riferiscono regolarmente al Consiglio Federale sull' esecuzione della BetmG (comma 1 Art. 29e BetmG). Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni di livello cantonale sono tenute a notificare tempestivamente alla Fed.Pol, a mezzo Posta Elettronica, ogni procedura ordinaria scaturita dalle Disposizioni Penali della BetmG (comma 2 Art. 29e BetmG).

4. Parte generale, civilistica ed amministrativa, della BetmG (novellazioni del 2010, del 2011 e del 2013)

Il grande merito della novella parziale del 2011 è consistito nell' inserire espressamente, nel nuovo Art. 1a BetmG, la tutela del << Principio dei Quattro Pilastrini >> (prevenzione, riduzione del danno, cura e repressione). Prima dell' introduzione dell' Art. 1a BetmG, i Quattro Pilastrini erano una regola criminologica e dottrina applicata e diffusa, ancorché priva di un riconoscimento ufficiale *de jure condito*.

Dopo la Revisione parziale del 2011, il Pilastrino della << prevenzione >> è affidato agli Artt. 3b e 3c BetmG. Nei due commi dell' Art. 3b BetmG, la Confederazione è appellata alla predisposizione di non meglio precisabili << programmi nazionali >> (comma 2 Art. 3b BetmG). Ciononostante, sono i Cantoni gli autentici protagonisti del fine preventivo. Essi, e non le Autorità federali, concretizzano sul territorio l' Art. 1a BetmG, promuovendo << l' informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza ed i loro effetti nocivi per la salute e sotto

il profilo sociale >> (comma 1 Art. 3b BetmG). Diversamente, qualora, nel nuovo Art. 3b BetmG, avesse prevalso la cogenza delle Direttive federali, sarebbe stato gravemente tradito il Principio costituzionale dell' intangibilità del Federalismo elvetico (Art. 3 BV). Infatti, da più di trecento anni, sono i Cantoni a fattualizzare, nella concretezza di tutti i giorni, le Norme, che sono adattate e migliorate in considerazione delle singole specificità di ciascuno dei 26 territori cantonali. Il successivo Art. 3c BetmG, novellato sia nel 2011 sia nel 2013, autorizza tutti gli Organi della Pubblica Amministrazione a segnalare situazioni di disagio connesse ad una tossicodipendenza. Anzi, per ben due volte, nell' Art. 3c BetmG, si sottolinea l' importanza della tutela della popolazione in età giovanile. Tuttavia, di nuovo, sono i Cantoni e sempre i Cantoni a poter decidere, in piena autonomia sovrana, quando e come erogare prestazioni socio-assistenziali. Dunque, la BetmG, negli Anni Duemila, ha dimostrato di volersi affrancare dalle nebulose ed inutili declamazioni retoriche delle Autorità federali.

Il Pilastro della << cura >> è giuridificato negli Artt. 3d, 3e, 3f BetmG. Anche in questo caso, dopo le revisioni del 2010, del 2011 e del 2013, i commi 1, 2 e 3 Art. 3d BetmG sanciscono la suprema indipendenza dei Cantoni. Ovverosia, i Cantoni provvedono alle cure medico-tossicologiche (comma 1 Art. 3d BetmG), promuovono il reinserimento socio-lavorativo degli ex tossici (comma 3 Art. 3d BetmG) e creano Ambulatori nonché Centri residenziali per la terapia e la disintossicazione (comma 4 Art. 3d BetmG). Viceversa, le << raccomandazioni >> emanate dal Consiglio Federale rivestono un ruolo più che secondario e vagamente simbolico (comma 5 Art. 3d BetmG). Ancora una volta, nell' Art. 3d BetmG, le peculiarità del territorio prevalgono sulla genericità inutile e parolai della Burocrazia centrale. L' Art. 3e BetmG, riformato nel 2010, affronta la difficile tematica delle sostanze sostitutive “ a scalare “. Anche l' eroina può essere somministrata in dosi gradualmente inferiori, purché altre cure si siano dimostrate inefficaci e purché tale oppiaceo , per scopi terapeutici, venga gestito da Medici altamente ed adeguatamente specializzati. Infine, l' Art. 3f esenta gli Operatori Sanitari dai pesanti oneri della Normativa sulla Privacy, purché i dati personali non siano diffusi presso terzi estranei alle terapie

Purtroppo, il Pilastro della << riduzione del danno >> è ridotto a due Articoli eccessivamente sintetici e poco specifici. Senz' altro, livello generale, << i Cantoni [dicesi : solo i Cantoni] adottano misure volte alla riduzione dei danni ed all' aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza >> (cpv. 1 Art. 3g BetmG). In secondo luogo, al tossicodipendente conclamato è impedito tassativamente di guidare automobili o autocarri (Art. 3h BetmG).

Il quarto ed ultimo Pilastro della << repressione >> non è menzionato nella Parte Generale della BetmG, bensì negli Artt. 19 e sgg. BetmG (Sezione delle Disposizioni Penali).

5. Fabbricazione, fornitura, acquisto ed uso di stupefacenti da parte di fabbriche e ditte commerciali (Artt. dal 4 all' 8 BetmG)

Dopo la riforma parziale del 2011, le Società farmaceutiche che commerciano, usano e producono stupefacenti necessitano di un' apposita licenza rilasciata dall' Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Tale Istituto è gestito dal Consiglio Federale, che disciplina nei dettagli condizioni e modalità (Art. 4 BetmG). Analoga autorizzazione è indispensabile per il traffico import / export di medicinali psicotropi e psicoattivi, il tutto nel rigoroso rispetto del Diritto Internazionale e/o della Normativa interna dello Stato in cui vengono introdotte sostanze potenzialmente illecite (comma 1 Art. 5 BetmG, stesura in vigore dallo 01/07/2011). Inoltre, come normale, i viaggiatori malati possono fare ingresso in territorio elvetico recando con sé una modica quantità di medicinali a base di stupefacenti per uso personale (nuovo comma 1bis Art. 5 BetmG, novellato nel 2008 a seguito dei Trattati di Schengen e di Dublino). Qualsivoglia transito di stupefacenti alle frontiere, sia esso per uso industriale o per uso personale, è controllato dall' Amministrazione delle Dogane, ovverosia, a livello pratico, dal Corpo delle Guardie di Confine (comma 2 Art. 5 BetmG).

Con la novellazione del 2011, gli Artt. 6 e 7 BetmG sottopongono al Dipartimento Federale

dell' Interno la suprema vigilanza, in Svizzera, quanto alle tematiche della coltivazione, della fabbricazione e dell' import / export di stupefacenti (Art. 6 BetmG). L' Art. 7 BetmG reitera tale regola generale, nella consapevolezza che i medicinali prodotti dalle Società Farmaceutiche della Confederazione possono facilmente divenire oggetto di abusi tossico-voluttuari. Inoltre, il Diritto Internazionale pone sempre seri problemi ed è oggetto di continui mutamenti (si pensi al GHB, agli anestetici, ai barbiturici alle metamfetamine, all' efedrina ed ai farmaci femminili per il dimagrimento).

L' Art. 8 BetmG impedisce tassativamente e rigorosamente l' uso e l' import / export di oppio da fumare, diacetilmorfina, sali di diacetilmorfina, LSD, e canapa (comma 1 Art. 8 BetmG, in vigore dal 2011). A parere di chi redige, tale Norma è eccessivamente restrittiva, di fronte alle esigenze della Terapia del dolore in Oncologia. Non si tratta per nulla di favorire lo spaccio illegale, bensì di aiutare gli orribili spasimi dei pazienti affetti da tumori maligni. Le scorte di farmaci divenuti ormai illegali vanno trasformate o distrutte (comma 4 Art. 8 BetmG). Il comma 1 Art. 8 BetmG merita una mitigazione in senso anti-proibizionista, in tanto in quanto, in Svizzera, dovrebbe essere riconosciuto il “ diritto di drogarsi “ e di auto-medicarsi, almeno nel triste caso delle patologie oncologiche. Tale era pure l' opinione, in Italia, del Consiglio Regionale della Lombardia espressa circa una decina d' anni fa (www.diritto.it/docs/31522) .

6. Medici, Medici Veterinari, Medici Odontoiatri e Farmacisti nella BetmG (Artt. dal 9 al 13 BetmG)

Il nuovo Art. 9 BetmG afferma che gli operatori sanitari, sotto la loro responsabilità personale e professionale, possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefacenti senza dover richiedere alcuna autorizzazione suppletiva. Sono, comunque, fatte salve le Disposizioni specifiche di rango cantonale che disciplinano la dispensazione diretta da parte di Medici, Veterinari, Odontoiatri e Farmacisti (commi 1 e 4 Art. 9 BetmG nel nuovo Testo del 2011). Le predette regole-cardine valgono pure per il Personale sanitario che opera nelle zone di confine. In alcuni casi, il Consiglio Federale autorizza la validità e la fruibilità della ricetta di un Medico straniero in territorio svizzero (Art. 10 BetmG).

Ogni prescrizione a base di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive dev' essere resa nota, entro 30 giorni, alle preposte Autorità del Cantone competente per territorio. Tale Norma vale non soltanto per i Medici, ma anche nel caso dei Veterinari e degli Odontoiatri (commi 1 bis e 2 Art. 11 BetmG). Analoga è la *ratio* della Normazione in tema di Farmacie pubbliche od ospedaliere. In caso di violazione delle Disposizioni Penali della BetmG, le summenzionate licenze sono revocate dai Cantoni e tale ritiro vale per tutto il territorio della Confederazione (Art. 12 BetmG)

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com